



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

45/2013

APRILE/1/2013 (*)

2 Aprile 2013

**AL DEBUTTO NEL BILANCIO 2012 E
NEL MODELLO UNICO 2013 LE
NOVITA' IN MATERIA DI
DEDUCIBILITA' DAL REDDITO DI
IMPRESA DEI CANONI SUI
CONTRATTI DI LOCAZIONE
FINANZIARIA STIPULATI DAL 29
APRILE 2012 – L'INNOVAZIONE
FISCALE INTRODOTTA DALL'ART. 4
BIS DEL D.L. N.16 DEL 2012 PREVEDE
LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI
CANONI A PRESCINDERE DALLA**

DURATA CIVILISTICA DEL CONTRATTO.

E' noto come il **D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012**, meglio conosciuto come Decreto Semplificazioni (in materia tributaria), abbia riscritto il comma 7 dell'**art. 102 del TUIR** in materia di **deduzione dei canoni di leasing** con il testo previsto all'**art. 4-bis lettera b)** che ora cita:

*"Per i beni concessi in locazione finanziaria, **l'impresa concedente**, che imputa a conto economico i relativi canoni, **deduce quote di ammortamento**, determinate in ciascun esercizio, **nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario**.*

*Per **l'impresa utilizzatrice** che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, **a prescindere dalla durata contrattuale prevista**, la **deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento**, corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni".*

La modifica introdotta **consente al concedente di avvalersi della possibilità**, dal punto di vista fiscale, **di poter detrarre maggiori quote di ammortamento** del bene concesso in leasing in quanto, **dipendenti dal piano di ammortamento finanziario** e, nel contempo, **di imputare a conto economico i relativi canoni di locazione finanziaria**.

La novella legislativa concede, altresì, agli utilizzatori **maggiore libertà contrattuale** che, **ora possono pattuire una durata contrattuale inferiore a quella minima fiscale**, in precedenza prevista (*id.* periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale come desumibile dal D.M. 31 dicembre 1988), **senza pregiudicare più il diritto alla deduzione dei canoni**.

Alla luce di quanto sopra descritto, **è possibile**, per esempio, **stipulare un contratto di leasing della durata di 24 mesi per l'acquisto di un'autovettura**. In precedenza, tale modalità contrattuale avrebbe generato la totale indeducibilità dei canoni periodici.

Dal 29 Aprile 2012, invece, nella medesima ipotesi, **nei 2 anni contrattualmente previsti**, il soggetto utilizzatore **soporterà un costo eccedente l'importo fiscalmente ammesso** in deduzione, (da calcolarsi nel maggior periodo fiscale previsto per il bene in questione, pari a 4 anni) e, pertanto, **in sede di compilazione del modello unico dovrà preoccuparsi di evidenziare tale disallineamento** tra le quote effettivamente imputate a conto economico e quelle deducibili.

Tale differenza corrisponderà ad una variazione in aumento del proprio reddito; all'uopo, **il modello Unico SC 2013 prevede il nuovo codice 35 per il rigo RF32**.

Parimenti, **la differenza evidentemente non recuperata fiscalmente negli anni di durata contrattuale**, sarà **rinviata al termine del contratto** ed evidenziata nel **modello Unico** dell'epoca tra le **variazioni in diminuzione con il codice 34**, di nuova istituzione, del **rigo RF54**.

Non si tralascia di segnalare che, **la gestione delle quote**, come sopra descritta, **comporta conseguenze anche nella redazione del bilancio 2012**, ove occorrerà gestire le ricadute in relazione alla **fiscalità differita attiva**. In altri termini, **occorrerà rilevare le corrispondenti imposte**

anticipate, avendo la ragionevole certezza di conseguire redditi futuri (*id.* terzo e quarto anno nell'esempio formulato) capienti rispetto ai costi rinviati.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN